LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 29

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIOLA, MUSOTTO, LA SPADA, BERTINELLI e BOTTONELLI

Annunziata il 25 luglio 1953

Estensione di benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente dagli Istituti e dagli Enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza o a controllo dello Stato

Onorevoli Colleghi! — Con regio decreto-legge del 30 settembre 1922, n. 1290, e, successivamente, con altri provvedimenti legislativi, fra cui il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, è stata disciplinata la concessione dei beneficî economici e di carriera a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali e parastatali in possesso di benemerenze combattentistiche (invalidi, mutilati, combattenti, prigionieri di guerra, decorati al valore, partigiani, ecc.) per aver partecipato alla guerra 1915-1918, alla campagna in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni militari all'estero nel periodo 5 maggio 1936-31 luglio 1939 e all'ultima guerra mondiale nel periodo 10 giugno 1940-9 maggio 1945.

Ma dette disposizioni legislative, mentre hanno trovato pratica applicazione nelle Amministrazioni statali e parastatali, non sono state uniformemente osservate dagli Istituti ed Enti di diritto pubblico soggetti alla vigilanza dello Stato. Infatti soltanto alcuni di essi hanno provveduto a dare integrale attuazione alle accennate disposizioni legislative.

La ragione di tale sperequazione va principalmente ricercata nella difettosa dizione della legge, che si presta ad interpretazioni errate.

Invero, il dire che i benefici si estendono alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali e parastatali, può dar luogo alla interpretazione che i benefici stessi riguardano unicamente quegli enti pubblici locali che siano parastatali.

Da tale erronea interpretazione derivano gli inconvenienti segnalati, che contrastano con lo spirito della legge, la quale non poteva non proporsi di riconoscere uguali diritti a chi abbia uguali titoli.

L'increscioso stato di fatto – determinatosi per difetto di chiarezza – richiede, dunque, la sollecita approvazione di norme integrative che specifichino, senza possibilità di equivoco, che i beneficî già riconosciuti, o che in seguito si dovessero riconoscere, si intendono estesi anche ai dipendenti dagli Istituti od Enti di diritto pubblico che siano comunque soggetti al controllo o alla vigilanza dello Stato.

In linea del tutto marginale – ammesso che dovesse esservene bisogno – a sostegno LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'invocato provvedimento interviene la circostanza che da molti anni tutte le leggi concernenti il trattamento economico dei dipendenti statali (sia in relazione allo stipendio base, che alla scala mobile) – anche se in un primo momento furono limitate al settore statale e parastatale – furono poi estese al personale dipendente dagli Enti in questione. Negli ultimi anni, anzi, tali leggi fecero un particolare riferimento a detta categoria di personale.

Se, dunque, in un campo più vasto si è ritenuto di dover così procedere, a maggior ragione si ravvisa la necessità di dare uniformità di trattamento alle benemerenze combattentistiche, e ciò anche e soprattutto per evidenti ragioni morali delle quali la Camera vorrà sicuramente tenere il dovuto conto specie in questo particolare momento.

Per tutte le considerazioni fatte ci permettiamo quindi di presentare all'approvazione vostra la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Le disposizioni legislative e i regolamenti che accordano benefici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici locali e parastatali in possesso di benemerenze di guerra, sono estese al personale dipendente dagli Istituti e dagli Enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza o a controllo dello Stato.